



TRIBUNALE DI CATANZARO

PRESIDENZA

Prot. n. 1164 del 25.3.2020

DISPOSIZIONI TRATTAZIONE UDIENZE PRIMA SEZIONE CIVILE **SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Presidente f.f.,

visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria",

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 19, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 e 11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative,

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 data dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 6 marzo 2020 e successive integrazioni;

visto l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 11/2020, secondo il quale i capi degli uffici possono adottare linee guida vincolati per la fissazione e la trattazione delle udienze;

rilevato che l'articolo 83, comma 1, decreto legge n. 18/2020, ha disposto il rinvio d'ufficio delle udienze penali e civili dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, con sospensione per lo stesso periodo del decorso dei termini per il commissione di qualsiasi atto;

rilevato che il rinvio delle udienze non opera per i procedimenti previsti dall'articolo 83, comma 3, decreto legge n. 18/2020;

rilevato che l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso espressamente al periodo di sospensione dei termini, "limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa", la possibilità di adozione delle misure

emergenziali di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), tra cui:

1 - la possibilità di celebrazione mediante collegamenti da remoto delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori e parti (lett. f)

2 - la possibilità di trattazione scritta, mediante deposito telematico di memorie, delle udienze civili che richiedono la presenza dei solì difensori (lett. h);

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

ritenuto necessario fissare, per i procedimenti civili per i quali non opera la sospensione dell'attività giudiziaria nonché per i procedimenti non sospesi, linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze;

ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (curatori, commissari giudiziali, liquidatori e stimatori) incaricati nell'ambito delle procedure concorsuali;

sentiti il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, il Procuratore Generale presso la medesima Corte d'Appello, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, il Presidente della Prima Sezione Civile, Dirigente amministrativo, i giudici delegati alle procedure concorsuali;

DISPONE

SERVIZI DI CANCELLERIA SETTORE FALLIMENTARE

1) certificati fallimentari:

- le richieste dovranno essere inviate insieme alla fotocopia del documento di identità alla pec o alla pec fallimentare;

- successivamente, trascorsi due giorni lavorativi, l'interessato dovrà contattare telefonicamente l'ufficio al nr. tel. 0961 / 885462 e concordare orario e data di ritiro.

2) **mandati di pagamento:**

- il curatore riceverà la comunicazione telematica da parte della cancelleria dell'emissione del mandato, firmato dal g.d. e inserito nel fascicolo telematico;
- il curatore fallimentare provvederà a formare una copia analogica - attestandone la conformità al documento informatico (art. 16 decies e undecies, d.l. 179\2012) - che potrà essere utilizzata presso l'istituto bancario (ove necessario producendo copia del presente decreto);
- successivamente sarà cura del curatore fallimentare provvedere al ritiro della documentazione in originale, cessato il periodo di accesso limitato agli uffici.

3) **deposito libri contabili:** si dovrà contattare la cancelleria fallimentare o prefallimentare al n. 0961 / 885462 per prendere un appuntamento.

RIFERIMENTI TELEFONICI E POSTA ELETTRONICA

Gli indirizzi di posta elettronica sono i seguenti per le richieste relative ai servizi di cancelleria:

- fallimentare.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it (pec)

- claudio.lamanna@giustizia.it

- fausto.scerbo@giustizia.it

La cancelleria organizzerà l'agenda degli appuntamenti, osservando fasce orarie di sicurezza a tutela della salute individuale e pubblica.

DEPOSITI TELEMATICI

Tutti i depositi degli atti saranno telematici come disposto dall'art.2, comma sesto, del d.l. n.11 dell'8 marzo 2020. Allo stato è sospeso il deposito di copie di cortesia. Si invita a segnalare - con responsabilità - l'urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili.

COLLOQUI CON GLI AUSILIARI.

I colloqui in tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali sono sospesi – allo stato - sino alla data del 15 aprile 2020.

I detti colloqui saranno tenuti – per eventuali urgenze dettagliate in modo specifico e concreto –, concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati (fermo restando la necessità della successiva formulazione delle istanze dovute del caso, tanto più in caso di mancato tempestivo riscontro alla mail).

A discrezione del singolo g.d. il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS.

La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software "Teams di Microsoft" tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO).

Il curatore fallimentare dovrà utilizzare il link ricevuto per l'accesso alla stanza virtuale del g.d..

L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando M\TEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web.

Nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
 - b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

- 3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
- 4) Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

UDIENZE PREFALLIMENTARI

Va rilevato preliminarmente che - in ragione della possibilità del debitore di comparire personalmente - non può essere adottata la modalità telematica di udienza.

Rilevato che l'art. 83 d.l. 18\2020, c. 1°, dispone che *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”*, fatte salve le eccezioni già contemplate dal d.l. 11\2020 e che tra i casi eccettuati per categorie procedurali non è contemplato anche il procedimento prefallimentare, **i procedimenti prefallimentari devono ritenersi sospesi sino alla data del 15.4.2020.**

Ai sensi dell'art. 83, 3° c., lett. a), ultimo periodo del d.l. n. 18\2020 rimane ferma l'eccezione (alla disposta sospensione) relativa a *“tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*, prevedendosi che *“In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”*.

Perché tale pronuncia sia adottata, occorre che sia evidente l’urgenza (ad esempio in caso di cancellazioni, revocatorie e consolidamenti), segnalata dal ricorrente, sempre e solo in via telematica o rilevata d’ufficio.

In assenza di tali elementi espressamente indicati in modo specifico e concreto, quindi le udienze prefallimentari saranno rinviate dopo il 15.4.2020.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria i rinvii, inserendo nel provvedimento di differimento la facoltà per la parte di richiedere la dichiarazione di urgenza.

Di contro, per le udienze prefallimentari dichiarate “urgenti”, è ammesso che i difensori potranno depositare difese scritte, comunicando che non intendono comparire.

L’udienza dovrà però tenersi, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciarvi.

In tale ultima ipotesi il g.d. valuterà le modalità di trattazione dell’udienza anche con modalità telematica.

Le modalità di partecipazione saranno comunicate dall’ufficio alle parti.

ATTIVITÀ DI APPOSIZIONE DEI SIGILLI E INVENTARIO

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art.84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

Le attività di inventario sino al 15.4.2020 sono sospese, eccezion fatta per quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando *“dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori”*.

ATTIVITÀ DI STIMA DEI BENI

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del 15.4.2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data del 15.4.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, tra cui quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando *“dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori”*.

ATTIVITÀ DI CUSTODIA DEI BENI

In linea di massima il curatore è tenuto a proseguire nello svolgimento dell'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (*acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.*).

Segnerà al G.D., mediante deposito telematico, le sole problematiche urgenti per le quali si renda indifferibile un provvedimento del giudice.

Qualora l'immobile o il compendio produttivo custodito minacci pericolo per persone o cose e il curatore ne abbia conoscenza, egli procederà previa rapida ricognizione sui luoghi, a richiedere al Giudice Delegato

l'esecuzione, mediante maestranze di propria fiducia, degli interventi indifferibili di messa in sicurezza, assicurandosi che vengano rispettate, nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità competenti.

VERIFICHE, OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO E UDIENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA DI CONCORDATO (ex artt. 161, sesto comma, 162 , 173, 179, 180 l. fall.) E UDIENZE COLLEGIALI IN MATERIA DI PROCEDURE MINORI

Sono sospese sino al 15.4.2020. Il Giudice provvederà a dare comunicazione della data del rinvio.

E' sospeso, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il termine ex art. 161, comma 6, l.fall. per la presentazione della proposta concordataria, del relativo piano e della documentazione, nei procedimenti di concordato preventivo con riserva.

VENDITE FALLIMENTARI

Sono sospesi tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 15 aprile 2020 mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD".

I Curatori/Commissari/Liquidatori, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche; le offerte già depositate restano ferme fino alla nuova asta.

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

Dopo il periodo di sospensione, le procedure di vendita dovranno essere riattivate previa nuova richiesta di autorizzazione da parte del giudice delegato dell'atto esecutivo del programma di liquidazione, con specifica indicazione della disposta sospensione e richiamo della presente circolare.

Sono sospesi, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

DECRETI E ATTI PUBBLICI DI TRASFERIMENTO.

L'emissione dei decreti di trasferimento e gli atti pubblici di trasferimento degli immobili per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 1, l. fall. sono sospese sino al 15.04.2020.

Ove vi siano ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i curatori sono invitati a segnalarla in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l'apposita campanella) o nella richiesta di autorizzazione al g.d. per la sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento.

UDIENZA APPROVAZIONE RENDICONTO

Sono sospese le udienze di approvazione del rendiconto fino al 15.04.2020. per quelle già fissate verrà comunicata dal Giudice Delegato la data del rinvio.

ORDINI DI LIBERAZIONE E RILASCIO IMMOBILI.

L'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobili sono sospesi fino al 15.04.2020.

DISPONE

la comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catanzaro, ai Presidenti e ai Magistrati delle Sezioni Civili, al Dirigente Amministrativo, al Direttore della cancelleria civile, nonché ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali.

Catanzaro, 23 marzo 2020.

Il Presidente f.f.

dott. Giuseppe Valea

